



COMUNE DI ALPIGNANO
Provincia di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 4/2016

**OGGETTO: UFFICIO TRIBUTI.
APPROVAZIONE MODIFICHE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2016.**

L'anno **duemilasedici** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze consiliari di Viale Vittoria n. 14, convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si e' riunito, **in sessione Straordinaria, in seduta pubblica, di Prima convocazione**, il Consiglio Comunale, del quale attualmente sono membri i sottoelencati Signori, che all'appello risultano:

	COGNOME E NOME	PRESENTI		COGNOME E NOME	PRESENTI
1	DA RONCO dottor Gianni	Sì	12	ARDUINO Davide	No
2	FAVORITO Giovanni	Sì	13	MAZZA Renato	No
3	REMOTO Diego	No	14	VOERZIO Roberto	No
4	BATTAGLIA Domenico	Sì	15	GIACOMINO Paolo	No
5	ORIA Maria Luisa	Sì	16	BRIGNOLO ing. Giovanni	Sì
6	BERSAGLI Sabino	No	17	SIESTO Massimo	No
7	SCAGLIONE Gaspare	Sì			
8	GRILLO Giovanni	Sì			
9	PACCHIARDO Monica	Sì			
10	PINSOGLIO Gabriele	Sì			
11	PATTARELLI Giuseppe	Sì			

TOTALE PRESENTI	10
TOTALE ASSENTI	7

Presiede il Signor FAVORITO Giovanni – Presidente del Consiglio.

Assiste alla seduta il Segretario Generale GAVAINI dott.ssa Ilaria.

E' presente l'Assessore Arch. MALACRINO Claudio;

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 IN DATA 29/04/2016

OGGETTO: UFFICIO TRIBUTI.

APPROVAZIONE MODIFICHE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che gli interventi vengono registrati su supporto digitale e la verbalizzazione avviene come previsto dall'articolo 71 del vigente Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, così come modificato con deliberazione consiliare n.33/2011 in data 29/09/2011.

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti».

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n.388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, con cui è stato disposto il differimento al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016.

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l'istituzione dell'Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC nel corso degli anni 2014 e 2015, nonché da ultimo dalla Legge 28 dicembre 2015 n.208 (Legge di stabilità 2016), che ha apportato per l'anno 2016 numerose novità in materia di fiscalità locale, con particolare riferimento all'estensione anche alla TASI dell'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale, che ha determinato il sostanziale azzeramento della TASI nel Comune di Alpignano, non potendo essere variata – a fronte della sospensione dell'aumento dei tributi locali introdotto per il 2016 dall'art. 1, comma 28 L. 208/2015 – la disciplina adottata nel 2015, che prevedeva appunto la sola imponibilità delle abitazioni principali ai fini TASI.

Considerato che, alla luce delle numerose modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2016, appare necessario procedere alla ridefinizione ed all'aggiornamento dei regolamenti dei relativi tributi che compongono la IUC, per garantire l'adozione, anche con riferimento alla TASI, che malgrado il suo sostanziale azzeramento nel Comune di Alpignano rimane comunque vigente come tributo, di testi che siano conformi alle normative applicabili nel 2016 ed assicurare un approccio più agevole per i contribuenti e per l'Ufficio Tributi nella determinazione delle imposte dovute al Comune.

Considerato che, l'art. 1, comma 26 della Legge di stabilità per l'anno 2016 non consente alle amministrazioni locali introdurre nuovi tributi, se già non istituiti con regolamento comunale negli anni precedenti, nonché l'aumento di aliquote e tariffe o la riduzione di agevolazioni rispetto a quelle deliberate nel 2015: non rientra nel blocco solo la TARI, il cui gettito serve a coprire integralmente il costo del servizio di smaltimento rifiuti, e tutte le entrate che hanno natura patrimoniale.

Ritenuto necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti, adottati dall'Ente, dei relativi tributi che compongono la IUC, in conformità con le numerose modifiche normative intervenute:

il comma 14 lettera a) della legge di stabilità, modifica l'art. 1 comma 639 della L. 147/2013 e prevede l'abolizione della TASI, oltre che dall'abitazione principale del possessore, anche della quota a carico dell'inquilino o comodatario, purchè da esso utilizzata come abitazione principale. Il beneficio non spetta per gli immobili di categoria A/1-A/8-A/9;

il comma 14 lettera b) della legge di stabilità, riscrivendo il comma 669 della L. 147/2013 ridefinisce il presupposto impositivo della TASI, prevedendone l'esclusione dell'abitazione principale: con il richiamo all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 vengono stabilite le medesime condizioni dell'IMU per quanto concerne la fattispecie dell'abitazione principale e relative pertinenze, quindi, nell'esonero oltre all'abitazione sono ricomprese anche le pertinenze nella misura di una unità per ogni immobile di categoria C/2 – C/6 – C/7. L'esonero non opera per le unità immobiliari cosiddette di lusso e classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9;

viene nuovamente variata la disciplina dei comodati (**comma 10**), la nuova legge di stabilità ne prevede l'applicazione ope legis. Tuttavia, per poter usufruire del beneficio la norma pone una serie di condizioni da applicarsi contemporaneamente. E' prevista la riduzione della base imponibile al 50% perchè siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- il comodato deve essere fra parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli);
- l'immobile oggetto di comodato non deve essere di lusso, quindi non deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A/1 – A/8 – A/9;
- il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato;
- il comodante deve risiedere nello stesso comune del comodatario, quindi genitori e figli devono risiedere nello stesso comune;

-per ottenere il beneficio è necessario che il comodante possieda un solo immobile in Italia ed abbia la residenza anagrafica e dimori abitualmente nello stesso comune in cui si trova la casa data in comodato. Il beneficio si applica altresì nel caso in cui il comodante possieda nello stesso comune, oltre all'appartamento concesso in comodato, un altro appartamento comunque non “di lusso” (A1-A8-A9) adibito a propria abitazione principale. Al comodatario non vengono poste condizioni, nel caso in cui lo stesso risulti essere proprietario anche di numerosi appartamenti, il beneficio per il comodante spetta ugualmente;

- i requisiti devono essere attestati nel modello di dichiarazione IMU da presentarsi entro il 30 giugno 2017 per l'anno 2016. Quindi non sono più valide le certificazioni presentate in funzione delle disposizioni regolamentari, in quanto la norma prevede espressamente che il soggetto passivo deve certificare i suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU;

il comma 13, della legge di stabilità, prevede il ripristino dell'esenzione del pagamento dell'IMU per i terreni agricoli secondo le disposizioni previste nella circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993, nella quale venivano specificati i Comuni montani e collinari i cui terreni fruivano dell'esenzione ICI, ora applicabile all'IMU. La norma dispone inoltre che, a decorrere dall'anno 2016, oltre che ai Comuni di cui sopra l'esenzione si applica anche ai terreni agricoli:

a) - posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. Quindi anche nei comuni cosiddetti di pianura gli agricoltori in possesso dei requisiti di cui sopra saranno esenti dal pagamento dell'IMU. Rimangono soggetti al pagamento invece tutti quei terreni che non sono coltivati direttamente, ad esempio dati in affitto, anche se ad agricoltori. Per godere del beneficio i due requisiti, possesso e conduzione diretta, si devono manifestare contemporaneamente;

b) - ubicati nelle isole minori di cui all'allegato A) della Legge n. 448 del 2001 (tutte le isole escluse la Sicilia e la Sardegna);

c) a immutabile destinazione agro-silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Relativamente ai suddetti punti b) e c), l'agevolazione spetta in ogni caso indipendentemente dal possesso e della conduzione;

per effetto del comma 15 vengono assimilati all'abitazione principale:

1. gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari, anche in assenza di residenza anagrafica;
2. gli alloggi sociali;
3. le unità non locate dei dipendenti delle Forze armate
4. separazione dei coniugi e assegnazione della casa coniugale

il comma 16 prevede l'esclusione del pagamento dell'IMU relativa alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di atto di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tale esclusione non opera per le abitazioni ricomprese nelle categorie A/1-A/8-A/9;

la nuova disposizione **del comma 21** rivede, a decorrere dall'anno d'imposta 2016, il meccanismo di attribuzione della rendita catastale per gli immobili a destinazione speciale di categoria “D”. L'attribuzione dovrà avvenire per stima diretta, tenendo conto di una serie di elementi caratterizzanti l'immobile, quali suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi.

Sono esclusi dalla stima i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. A decorrere dal 1° gennaio 2016 gli intestatari degli immobili di categoria “D”, rientranti nelle previsioni di cui al comma 21, potranno ridefinire le rendite catastali con i nuovi criteri presentando gli atti di aggiornamento mediante la procedura DOCFA. Per il solo anno 2016, se gli atti di aggiornamento verranno presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali conseguenti avranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2016. Per gli atti presentati oltre tale termine, le nuove rendite decorreranno dal 1° gennaio dell'anno successivo.

il comma 25 abroga la disposizione contenuta nel D.Lgs. 23/2011 che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria (IMUS), che avrebbe dovuto sostituire TOSAP – COSAP – Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

i commi 53 e 54 prevedono che per gli immobili concessi in locazione a canone concordato, i pagamenti dell'IMU e della TASI sono dovuti nella misura ridotta del 75%.

Ritenuto quindi opportuno procedere all'approvazione degli aggiornamenti dei singoli regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l'Imposta unica comunale, mantenendo la struttura tripartita del relativo dettato regolamentare, per evitare che l'eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere anche sull'applicazione degli altri regolamenti ed, infine, per rendere più agevole l'individuazione della disciplina di ogni singolo tributo.

Ritenuto che l'approvazione degli aggiornamenti di tali regolamenti possa tuttavia intervenire con una sola deliberazione dell'organo comunale competente, che riassume i diversi tributi sotto l'identificativo dell'Imposta unica comunale, come previsto dalla Legge di stabilità 2014.

Viste: la delibera n. 23 del 20/05/2014, la delibera di n. 37 del 29/07/2014, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato i regolamenti di disciplina dell'Imposta unica comunale per l'anno 2014, e la delibera n. 30 del 16/07/2015 con la quale, il medesimo organo, ha approvato le modifiche e gli aggiornamenti al predetto regolamento, per l'anno 2015.

Dato atto che la 2^a Commissione Consiliare, riunitasi in data 26/04/2016, non ha espresso alcun parere in merito alla presente deliberazione, per mancanza del numero legale;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti del 19/04/2016 espresso ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/200, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Direttore Area Finanze.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto.

Dato atto che al momento della votazione risultano presenti in aula n. 10 Consiglieri Comunali.

Proceduto a votazione con:

- n. 9 voti favorevoli –
- n. 1 astenuto (Favorito) –

su n. 10 presenti e n. 9 votanti – espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente.

DELIBERA

1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.

2) Di approvare le modifiche e gli aggiornamenti al “Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta comunale (IUC) relativamente al tributo per i servizi indivisibili TASI e l'imposta municipale propria IMU, approvato con propria deliberazione n. 37 del 29/07/2014 e modificato con proprio atto n. 30 del 16/07/2015, riportate nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

3) di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, con cui è stato differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016, le modifiche avranno efficacia dal 1° gennaio 2016.

4) di stabilire che i regolamenti come modificati per l'anno 2016 dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e in conformità alla legge di stabilità 2016 ai sensi del comma 10 lettera e) - comma 14 lettera e).

Successivamente il Consiglio Comunale, ravvisata l'opportunità e l'urgenza di provvedere in merito.

Dato atto che al momento della votazione risultano presenti in aula n. 10 Consiglieri Comunali.

Proceduto a votazione con:

- n. 9 voti favorevoli –
- n. 1 astenuto (Favorito) –

su n. 10 presenti e n. 9 votanti – espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 – 4° comma – del T.U.E.L. 267/2000 e smi.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato digitalmente
FAVORITO Giovanni

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente
GAVAINI dott.ssa Ilaria
